

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Decisione n. 22/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 17/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente estensore;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Giuseppe Lepore - Vice Presidente;

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Antonino Piro – Componente;

avv. Enrico Vitali – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 22 gennaio 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS – FIGC della società ASD Calcio Brusaporto (matr. FIGC 60791)
contro le società SSD Bergamo Longuelo (matr. FIGC 79934) e USD Calcio Brembate (matr. FIGC 676180) avverso le
decisioni della Commissione Premi pubblicate sul Com. Uff. n. 4/E del 19 novembre 2020 (premio di preparazione
calciatori Agazzi Mattia n. 10.04.2003 - matr. FIGC 7001317 – ric. n. 243; Previtali Lorenzo n. 19.01.2004 - matr. FIGC
2051193 - ric. n. 298),

la seguente

DECISIONE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all'esito della Camera di consiglio, rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l'accesso
alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2 CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società ASD Calcio
Brusaporto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del
Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

F.to avv. Stanislao Chimenti

Depositato in data 22 gennaio 2021.

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia